

Lotto III

Capitolato di Tutela Legale

DEFINIZIONI

CONTRAENTE		L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
ASSICURATO		Il contraente e/o l'organismo della Pubblica Amministrazione tenuto ad assumere ai sensi di legge, regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro gli oneri di difesa sostenuti dai propri Dipendenti o Amministratori.
ASSICURAZIONE		Il contratto di assicurazione.
BROKER		IN PIU' BROKER (in seguito detta più semplicemente Broker).
RAPPRESENTANTE LEGALE		Avvocato, legale o persona adeguatamente qualificata ad agire in nome e per conto dell'Assicurato ai sensi dei termini, condizioni, limitazioni, norme ed esclusioni della presente polizza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Regioni, Province, Comuni Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato, ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
DIPENDENTE		<ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impegno; • Qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio; • Qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali del Contraente stesso.
DIPENDENTE TECNICO		Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento

		dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del Contraente che dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge l'attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
RAPPRESENTANTE LEGALE		Avvocato, legale o persona adeguatamente qualificata ad agire in nome e per conto dell'Assicurato ai sensi dei termini, condizioni, limitazioni, norme ed esclusioni della presente polizza.
SOCIETA'		L'impresa assicuratrice
SINISTRO		<p>La richiesta fatta dall'Assicurato alla Società di assumersi gli oneri delle Spese Legali relativamente a qualsiasi azione processuale intrapresa dall'Assicurato che non sia altrimenti esclusa dalla presente polizza.</p> <p>Qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi, che dia luogo ad un sinistro ai sensi della presente copertura assicurativa che coinvolga uno o più degli Assicurati verrà considerata come unico sinistro.</p>
SPESE LEGALI		<ol style="list-style-type: none"> 1. onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dal Rappresentante Legale con approvazione per iscritto alla Società; 2. spese legali sostenute da terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l'Assicurato accetti di pagare, con accordo per iscritto dalla Società, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale.
INDENNIZZO		La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
MASSIMALE		La somma massima specificata in polizza che la Società possono essere tenuti a pagare per ogni singolo sinistro.
DURATA DEL CONTRATTO		Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza.

PERIODO DI ASSICURAZIONE		Il periodo di assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della durata del contratto. Il primo periodo di assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della durata del contratto.
POLIZZA		Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO		La somma dovuta alla Società.
RISCHIO		La probabilità del verificarsi del sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Prova del contratto

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze di rischio

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi

Art.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 8 Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.11.2016 e scadrà alle ore 24 del 30.11.2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Coassicurazione e delega(opzionale)

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 13 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente deve comunicare al Broker l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; il Contraente deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art.1910 Codice Civile.

Art. 14 Clausola broker

La gestione del contratto è affidata alla IN PIU Broker S.r.l. - Via dé Baullari, 24 – 00186 ROMA – in qualità di broker di assicurazione del Contraente.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti contrattuali, compreso il pagamento dei premi, dovranno avvenire per il tramite del broker.

Tutte le comunicazioni riguardanti l'esecuzione del contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse. Le comunicazioni dovranno pervenire per lettera raccomandata, telefax o in altra valida forma scritta.

Art. 15 Obblighi di fornire i dati dell'andamento sinistri

La Società si obbliga a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 16 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o telegramma indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 17 Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei premi per le figure qui di seguito indicate:

Assicurati	Numero	Premio Lordo unitario
Sindaco	1	
Vice Sindaco	1	
Assessore	6	
Consigliere Comunale	30	
Direttore Generale	1	
Segretario Generale	1	
RUP	1	
Dirigente	1	
Dirigente Ambiente e	1	
Funzionari	20	
Amministrativo – RUP	1	
Tecnici – RUP	16	
Comandante Polizia	1	
Personale del Corpo	43	
Dipendenti	65	

Art. 18 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne denuncia per iscritto alla Società al più presto e comunque non oltre i 30 giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Nel caso in cui la notifica di un sinistro, come sopra descritta e/o qualsiasi successiva comunicazione volta ad interrompere qualsiasi periodo di prescrizione secondo gli stessi termini di cui sopra, venga effettuata dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato, la Società riterrà che la stessa notifica e/o comunicazione sia stata fatta a loro come se fosse stata fatta dall'Assicurato. Dato che la presente assicurazione è prestata nella forma "claims made", la mancata notifica di sinistro nel corso del periodo di assicurazione comporterà la perdita del diritto all'indennizzo dell'Assicurato. Una volta notificato un sinistro, l'Assicurato provvederà a fornire agli assicuratori tutte le informazioni ed assistenza ritenute necessarie.

Nessuna ammissione, offerta, promessa, pagamento o indennizzo sarà effettuato, accordato in nome dell'Assicurato senza il previo consenso per iscritto della Società.

Art. 19 Efficacia temporale della garanzia

L'assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicato in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante la responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante, a favore dell'Ente Contraente, altra polizza di tutela legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto alla suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli assicurati e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli assicurati stessi.

Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 1 (uno) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicata in polizza.

Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili e coperti anch'essi da garanzia assicurativa, indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Art. 20 Tracciabilità dei Flussi finanziari

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.

136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Inoltre si prende atto tra le parti che all'atto di emissione della polizza la Società fornirà la polizza su propria documentazione contrattuale, dunque la stessa Società prende atto che le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale modifica e/o integrazione a quanto disciplinato sia sulla modulistica che sulle condizioni normative richiamate sul frontespizio di polizza

Art. 21 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino al massimale previsto in polizza, a tenere indenne l'Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di Legge, regolamento o CCNL in quanto spese legali come specificato al successivo articolo 22, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi dipendente, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio di qualsiasi dipendente del contraente, in caso di assenza di conflitto di interesse tra il dipendente e l'assicurato, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l'assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale.

Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente compresi nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione

dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza di reato.

In caso di apertura di un procedimento contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più dipendenti, la Società rimborserà le spese legali sostenute dall'Assicurato per la difesa del dipendente contro l'accusa di Responsabilità Amministrativa, a patto che il procedimento legale si concluda a favore del dipendente con proscioglimento o archiviazione nella fase pre-processuale.

In caso di condanna da parte del tribunale, di qualsivoglia assicurato per dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme anticipate in quanto spese legali sostenute per la difesa di tali casi.

Art. 22 Procedure Legali incluse in copertura

La garanzia si intende operante per:

- a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché gli assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- c) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- d) le spese a carico dell'Ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra, la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato. Qualora sussista e sia operante la polizza di responsabilità civile dei singoli assicurati, la garanzia è prestata ad integrazione ad esaurimento del massimale ivi stabilito
- e) D.LGS 81/2008: Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori, dipendenti. In relazione al D.Lgs. 494/96 le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Le garanzie operano nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
 - La difesa nei procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - L'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore ad Euro 250,00. La Società provvederà su richiesta dell'Assicurato alla redazione e presentazione dell'opposizione

/impugnazione qualora l'assicurato faccia pervenire il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

f) D.LGS 196/2003 Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.

Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:

- 1) La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata derubricazione del reato da doloso a colposo; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- 3) La difesa nei procedimenti civili e/o dinnanzi al Garante così come previsto dalla Legge; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 codice civile, gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.

g) L'assicurazione si intende prestata a favore degli assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia di inquinamento, come previsto dal D.Lgs. 22/197 e successive modificazioni e integrazioni. Tale garanzia si intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie superiori ad Euro 250,00

h) Gli arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società Assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con la Società.

i) Le controversie nell'ambito della circolazione stradale con mezzi dell'Ente Contraente o di proprietà privata sempreché in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente di appartenenza per:

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale.

Art. 23 Esclusioni

La garanzia non si intende operante per:

- a) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

- b) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) Per controversie tra dipendenti e Amministratori o tra assicurati. Nel caso di controversie tra assicurati ed Ente, le garanzie vengono prestate a favore dell'Ente;
- d) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge 24.12. 69 n. 990 e s.m.i.;
- g) Nei casi di violazione degli Artt. N. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189 comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada.
- h) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette all'ACI;
- i) Per fatti dolosi e colpa grave delle persone assicurate;
- j) Spese legali sostenute precedentemente al consenso in forma scritta della Società od in assenza di tale consenso;
- k) Qualsiasi sinistro relativo o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza o nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'assicurato o qualsiasi dipendente;
- l) Per le controversie relative alla difesa di responsabilità dell'Ente Contraente avanti al TAR o al Giudice Ordinario;

Art. 24 Verificarsi del sinistro e corresponsabilità

Ai fini pratici, si intendono singoli sinistri:

- a) Controversie promosse da e contro più di una persona e che prevedano richieste identiche o tra loro connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio contro uno o più dipendenti e derivanti dallo stesso evento o fatto;

In tali casi, quando uno o più dipendenti sono coinvolti nello stesso evento, la copertura è operante per tutti i dipendenti coinvolti, ma il massimale non dovrà eccedere la somma dei massimali individuali e sarà comunque soggetto ad un massimale stabilito in polizza per ogni evento, che sarà diviso per il numero dei dipendenti, indipendentemente dal numero delle cause o delle spese sostenute da ognuno di loro;

Art. 25 Limite di indennizzo

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone indicate in polizza l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per ciascun sinistro e indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più dipendenti nello stesso sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il limite di indennizzo stabilito in polizza per periodo assicurativo annuo.

In ogni caso il massimo esborso della Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma indicata in polizza per anno assicurativo.

Art. 26 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente della controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 27 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 28 Controversie e arbitrati

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei casi assicurativi, a ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l'interpretazione della polizza assicurativa, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato.

La Società rimborserà soltanto le somme sostenute in quanto spese legali al fine di indennizzare l'Assicurato per sinistri o procedure legali approvate. Le spese legali sostenute per la normale presentazione o amministrazione dell'attività o delle spese dell'Assicurato, che sarebbero state sostenute nel normale corso dell'attività esercitata dall'Assicurato non faranno parte dell'indennizzo della presente polizza.

Qualora l'Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali non approvate dalla Società a causa dell'assenza di prospettive ragionevoli e l'Assicurato

ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, la Società accetterà di pagare le spese legali sostenute successivamente al diniego ai termini, condizioni e limitazioni della presente polizza.

Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a pagare più del 50% delle spese legali sostenute a favore di qualsiasi dipendente dell'Assicurato o un'assoluzione del dipendente o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.

Art. 29 Gestione dei sinistri

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un sinistro, la Società farà il possibile per ottenere una soluzione amichevole della controversia.

Qualora la stessa non venga ottenuta, e se i sinistri dell'Assicurato presentano possibilità di esito positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la pratica sarà inviata al Legale scelto ai sensi dell'art. 26 – Denuncia di sinistro e libera scelta del Legale.

La copertura assicurativa sarà operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia civili che penali, se l'appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con la Società, L'Assicurato potrebbe non raggiungere un compromesso della controversia direttamente con la controparte, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza previa autorizzazione per iscritto della Società.

Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata con la Società.

La Società non è responsabile per l'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 30 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 31 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 32 Cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, l'assicurazione decade relativamente al Dipendente dell'Assicurato che cessa dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 33 Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti a una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui a luogo il primo sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come

data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'art. 1.18 in quanto applicabili.

Art. 34 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 35 Copertura a "secondo rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie, si applica il disposto dell'art. 13 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte di danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tale altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Qualora le altre polizze per qualunque motivo non siano operative, la polizza opererà a primo rischio.

Art. 36 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.

Art. 37 Fondo spese – Anticipo Indennizzi

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "fondo spese" richiesto dal Legale incaricato della gestione mediante regolare fattura finì alla concorrenza del seguente limite:

- € 5.000,00 per persona
- €10.000,00 per evento

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Art. 38 Massimale Assicurato

Euro 35.000,00 per assicurato anche in caso di corresponsabilità

Euro 200.000,00 per anno assicurativo

DICHIARAZIONI

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia;

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 8 - Durata del contratto;

Art. 10 - Foro competente;

Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 14 - Clausola Broker;

Art. 19 - Efficacia temporale della garanzia;

La Società